



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice, *dott. Andrea Rat*,
visti gli atti del procedimento penale, a margine indicato, nei confronti di:

xxx, nato a xxx il xxx residente a xxx

xxx, nato a xxx il xxx residente a xxx

xxx, nato a xxx il xxx residente a xxx

xxx, nato a xxx il xxx residente a xxx

xxx, nato a xxx il xxx residente a xxx

INDAGATI

per i reati di cui agli artt. 452 e 589 C.P., commessi dal 01/02/2020 al 11/04/2020 in xxx

PREMESSO CHE

- a seguito di rituale riserva di incidente probatorio formulata dalla difesa di xxx e xxx, in sede di accertamento tecnico irreperibile - da effettuarsi mediante esame autoptico, previa estumulazione dei corpi – promosso dal P.M. ex art. 360 c.p.p., veniva instaurato il presente incidente probatorio;

- allo scopo veniva nominato perito Professor il xxx, al quale, in data 14.07.2020, previo giuramento, veniva conferito l'incarico di rispondere al quesito che qui si richiama integralmente;

- in ragione della necessità di procedere nel modo più snello e sollecito possibile, si fissava per la data odierna la discussione relativa al solo quesito formulato sub a), volto a comprendere se *“alla luce della miglior scienza ed esperienza (indicandone le ragioni e quelle per cui eventuali teorie alternative non vengano ritenute dotate della medesima valenza e attendibilità scientifica), tenendo altresì conto del tempo trascorso dalla sepoltura e dei naturali processi di degradazione cadaverica, se l'accertamento autoptico sia in grado di rilevare l'eventuale esistenza, all'epoca del decesso di ciascuna delle persone offese, del Virus SARS –CoV2 o della malattia COVID-19, e se lo stesso sia capace di fornire indicazioni medico-legali ulteriori ed univocamente interpretabili dal punto di vista tecnico-scientifico rispetto a quanto già emergente dalle cartelle cliniche disponibili;”*

OSSERVA

Il perito nominato, all'esito della sua indagine, rispondendo alla prima parte del quesito indicata ha concluso sostenendo che:

“...Considerato il tempo trascorso ad oggi dal decesso ed in ragione del prevedibile (in termini generali) relativo stato di conservazione dei principali tessuti interessati dalla patologia de quo, si ritiene possibile (ma non per questo probabile per i motivi precedentemente esposti), mediante ricorso ad attento esame anatomo-istologico, individuare alterazioni strutturali riconducibili all'azione virulenta dell'agente patogeno in questione.

In sostanza, pur con tutti i limiti sopra descritti e tenendo in ogni caso ben presenti i segnalati rischi per gli operatori e la collettività nonché le difficoltà legate al reperimento di adeguati ambienti per l'effettuazione delle procedure, deve concludersi che le esumazioni delle 18 salme in oggetto possono fornire informazioni medico-legali utili alla diagnosi di Covid-19. Non ci si può spingere, allo stato, verso stime di maggiore consistenza deterministica per le numerose incognite di ordine biologico, tanatologico e conoscitive del patogeno capaci di influenzare i risultati attesi.”

Giova preliminarmente evidenziare che non vi è ragione di discostarsi dalle conclusioni formulate dal perito, atteso che le stesse si fondano su argomentazioni convincenti, immuni da lacune o da vizi logici, condotte in continua aderenza allo stato di fatto analizzato e sulla base della miglior scienza e conoscenza raggiunta, nell'attuale momento storico, nella materia *de qua*

Quelle stesse conclusioni sono poi state ribadite nelle repliche alle osservazioni presentate dai c.t. di parte e all'odierna udienza, in cui le stesse sono state ulteriormente confermate, chiarite ed approfondite nel contraddittorio delle parti e sulla base della forza delle argomentazioni fondate su solide e convincenti basi logiche e scientifiche.

Il tema fondamentale emerso è quello della possibilità di ottenere dall'esame autoptico un risultato utile. Trattasi di quesito al quale il perito, in scienza e coscienza, ha ribadito di non poter fornire precisa risposta in ragione di due fondamentali ragioni:

a) la mancanza di una legge scientifica di copertura: sotto tale aspetto il perito sottolinea che ci si trova di fronte ad un *“percorso pionieristico in quanto, allo stato della letteratura scientifica mondiale, non sono note esperienze relative ad analoghe indagini su cadaveri a distanza di mesi dalla loro inumazione. Pertanto, ogni determinazione circa la efficacia ed attendibilità della metodologia ipotizzata non può essere strutturata sulla validazione derivate dall'aver già osservato e verificato i risultati del metodo in un congruo numero di casi, ma piuttosto su deduzioni di carattere logico-probabilistico basate sul trasferimento di metodologie operative da altri ambiti a quelle di specie;”*

b) la non conoscenza o, comunque, la non esatta conoscenza di una serie di dati fattuali (stato di decomposizione, ambiente in cui è stato seppellito il cadavere, profondità dell'inumazione, temperatura, umidità, infiltrazioni di aria, ventilazione temperatura, effetti climatici delle stagioni trascorse....) che rappresentano variabili fondamentali per la formulazione di un giudizio anche laddove si conoscesse la legge scientifica di copertura.

Correttamente, dunque, il perito nominato, una volta sostenuta, con la forza dell'argomentazione scientifica, la astratta possibilità di ottenere un qualche risultato utile dall'indagine autoptica nonostante tutti i limiti evidenziati, si è limitato a sostenere che **in medicina legale** la possibilità prospettata si muove tra l'1 e il 70%, soglia oltre la quale scatta un giudizio di probabilità non sussistente nel caso di specie. Non solo, a fronte delle obiezioni mosse dal Ct di parte, Dott. xxx, ha qualificato detta possibilità come “bassa”

In altri termini, a fronte del quesito posto, il perito lascia correttamente lo spazio alla valutazione giuridica del decidente, chiamato in ultima istanza a valutare la effettiva utilità e necessità dell'indagine richiesta, non potendosi egli spingere, in scienza e coscienza, *“a stime di maggiore consistenza deterministica per le numerose incognite di ordine biologico, tanatologico e conoscitive del patogeno capaci di influenzare i risultati attesi”*.

E' proprio all'interno dello spazio correttamente lasciato dal perito alla valutazione giuridica delle premesse scientifiche dallo stesso poste, che devono svolgersi le seguenti considerazioni che involgono, fondamentale, due aree tematiche:

- 1) il bilanciamento tra valori in gioco;
- 2) l'utilità e la concluzione dell'indagine rispetto all'accertamento delle responsabilità penale degli indagati.

Sotto il primo aspetto si è già rimarcato, in sede di conferimento dell'incarico, la delicatezza dell'accertamento in relazione a valori quali il rispetto per la pietà dei defunti e il possibile turbamento per i familiari degli stessi.

Trattasi di valori e beni che pur nella loro indiscutibile valenza, ben possono subire una limitazione e una compressione laddove il sacrificio imposto sia giustificato dalla necessità di ottenere risposte relative alle prepotenti esigenze conoscitive dei decorsi causali e, in ultimo, alle eventuali responsabilità dei soggetti che con il loro comportamento abbiano, in tesi, leso la vita, il bene giuridico fondamentale, dei soggetti del cui cadavere si chiede oggi l'estumulazione.

Il tema così impostato soffre di ulteriori complicazioni derivanti dall'esistenza di altri valori e principi di fondamentale portata nel giudizio di bilanciamento dei valori in gioco:

- **La salute pubblica:** sotto tale aspetto il perito, sin dal suo primo elaborato ha rimarcato con forza i rischi connessi alle operazioni di esumazione ed esame cadaverico delle salme a distanza di diversi mesi dal decesso evidenziando: i) i rischi per la salute degli operatori (consulenti, periti e collaboratori); ii) i rischi per la collettività legati alle operazioni di scavo delle sepolture, estrazioni delle salme con eventuale esecuzione di prelievi preliminari in situ su tessuti e liquami cadaverici, posizionamento dei corpi in appositi contenitori stagni, trasporto e custodia in idoneo ambiente obitorio dotato di impiantistica e dispositivi di sicurezza aderenti alle attuali normative in tema di standard di sicurezza (sale settorie di categoria BSL3) e di letteratura scientifica nazionale, esame autoptico, svestizione degli operatori dai dispositivi di sicurezza, riposizionamento delle salme nei predetti contenitori e successivo trasporto in sede cimiteriale per la nuova sepoltura. A tali considerazioni il perito ha aggiunto, sentito in udienza, la necessità di non sottovalutare il rischio per la collettività legato al diffondersi, in questo preciso periodo storico, della “seconda ondata” della malattia COVID-19 e della diffusione del Virus responsabile della stessa.

A tale proposito il perito, pungolato dal PM, ha chiarito che pur non potendosi escludere la possibilità che il rischio legato alla eventuale presenza del Virus SARS Covid2 sia in qualche modo limitato dal tempo trascorso, ha rimarcato, in accordo con il ct di parte, la rischiosità di operazioni da effettuarsi su salme (ben 18) che si trovano in fase colliquativa, ossia su uno strato di materiale organico in avanzato stato di decomposizione. Ha peraltro precisato che la non conoscenza da parte della scienza del comportamento del Virus eventualmente presente non esclude che esso stesso comporti un rischio a prescindere dallo stato di decomposizione dei corpi.

- **Le risorse pubbliche:** le operazioni di estumulazione presentano ovviamente un costo considerevole per la collettività (seppur non quantificato dal perito che pure ha evidenziato la necessità di ricorrere ad una vera e propria “equipe allargata”), costo che si giustifica e deve essere sostenuto purché vi sia una quantomeno ragionevole possibilità di ottenere un risultato utile. I fondamentali canoni del buon andamento della Pubblica Amministrazione (ed i correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità) e dell'amministrazione della Giustizia entrano inevitabilmente in frizione con le pure pressanti esigenze correlate all'accertamento delle eventuali responsabilità penali.

Il sacrificio degli uni o degli altri deve essere razionalmente giustificato.

Nel caso di specie, l'unica razionale spiegazione è rappresentata dal prevedibile esito degli accertamenti tecnici richiesti, in modo che gli stessi non si risolvano in un inutile dispendio di risorse pubbliche in quanto già a priori destinati a scontrarsi con un risultato negativo o con l'inconcludenza dello stesso.

- Su tale ultimo profilo (possibili inconcludenza del risultato) si innesta, con forza, anche il principio costituzionale del Giusto processo (art. 111 Cost e 6 CEDU), che necessariamente ispira e pervade l'intero procedimento penale e che impone di tenere conto anche delle istanze del soggetto sottoposto allo stesso, evitando che egli soggiaccia non solo a processi penali di irragionevole durata ma anche, ancor prima, ad indagini a lui note e che già a priori, sulla solida base delle avvenute acquisizioni fattuali e dei necessari elementi di valutazione, si prospettino come incapaci di acquisire elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, sottoponendolo

ingiustificatamente ad ulteriori indagini penali e prolungando la sua qualità di indagato per un tempo che diviene così, necessariamente, irragionevole.

Chiare e condivisibili indicazioni in tal senso si traggono dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 184 del 2015, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (*"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile"*), nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità d'imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito ad un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. La pronuncia della Corte Costituzionale si pone in linea:

a) con l'orientamento elaborato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, mediante reiterate pronunce, ha ricavato dall'art. 6 della CEDU la regola in base alla quale, ai fini dell'indennizzo conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del processo penale, si debba tener conto altresì del periodo che segue la comunicazione ufficiale, da parte dell'autorità competente, dell'accusa di aver commesso un reato (Corte EDU, Ringeisen c. Austria, sentenza 16 luglio 1971; Corte EDU, Eckle c. Germania, sentenza 15 luglio 1982; Corte EDU, Corigliano c. Italia, sentenza 10 dicembre 1982; Corte EDU, Manzoni c. Italia, sentenza 19 febbraio 1991, Corte EDU, Messina c. Italia, sentenza 26 febbraio 1993, Corte EDU, Kobtsev c. Ucraina, sentenza 4 aprile 2006);

b) con le finalità precipue del procedimento di equa riparazione, in quanto la violazione del diritto ad un celere svolgimento del processo, di cui all'art. 6 della CEDU, genera *"la pretesa di un indennizzo idoneo a ristorare il patimento cagionato dall'eccessiva pendenza dell'accusa"*, quando essa abbia acquisito una consistenza tale da ripercuotersi, in maniera significativa, sulla vita dell'indagato (cfr. Corte EDU, Wemhoff c. RTF, sentenza 27 giugno 1968, laddove viene affermato che il principio di ragionevole durata del processo costituisce, nel procedimento penale, un rimedio contro il rischio, per una persona, di "restare a lungo sotto il peso di un'accusa", con tutto ciò che essa materialmente e moralmente comporta sulla medesima). Tale pretesa, infatti, non può ritenersi tutelabile solo a partire dalla fase successiva all'esercizio dell'azione penale o all'assunzione della qualità di imputato, bensì essa deve ricondursi sin già dal momento in cui una persona è venuta formalmente a conoscenza dell'esistenza di una indagine a suo carico, specie laddove tale situazione sia accompagnata dal compimento di atti invasivi della sfera di libertà dell'individuo in questione.

Ciò posto, senza indugiare sulla ben nota ed ovvia differenza tra possibilità e probabilità, e pur rimarcando che la probabilità (*rectius*, certezza) appartiene alle logiche dell'accertamento della penale responsabilità, mentre la possibilità può trovare spazio nella fase delle indagini preliminari volte alla ricerca ed acquisizione delle prove, resta il fatto che, nel caso concreto, la mera possibilità deve fare i conti con la forza degli altri valori in gioco.

In altri termini, tanto è più alta la possibilità/probabilità di ottenere un risultato utile, tanto più è razionalmente giustificato il sacrificio dei valori e dei principi richiamati. Al contrario, tanto più bassa è la possibilità/probabilità di giungere ad un risultato positivo, tanto più è irragionevole ed ingiustificata la lesione di quegli stessi principi e valori.

Nel caso di specie, ci si trova di fronte alla mera possibilità, nemmeno quantificata in termini concreti, ed addirittura qualificata come "bassa" dal perito.

Va in proposito richiamato ed evidenziato:

- il passaggio dell'elaborato peritale in cui viene *expressis verbis* sottolineato che *"Dopo aver doverosamente precisato quanto sopra, può affermarsi, alla luce della miglior scienza ed esperienza e tenendo altresì conto del tempo trascorso dalla sepoltura, dei naturali processi di degradazione cadaverica e delle condizioni cliniche della persona, che non è possibile stabilire ex ante ed oltre ogni ragionevole dubbio se l'accertamento autoptico sia in grado di rilevare l'eventuale esistenza, all'epoca del decesso di ciascuna delle"*

persone offese, del virus SARS-CoV2 (attraverso ricerca del genoma virale) o della malattia COVID-19 (attraverso esame macroscopico e microscopico dei tessuti cadaverici)...”

- che la casistica scientifica che ha condotto all'accertamento della presenza del Virus o della malattia a seguito di indagine autoptica su cadaveri, non costituisce un campione rappresentativo capace di fondare una legge scientifica idonea a guidare una decisione razionalmente giustificabile. Si tratta, infatti, di 2 soli casi, peraltro riferibili a situazioni per niente affatto comparabili con quella dei cadaveri di cui si chiede l'estumulazione. Ed invero il primo caso riguarda un decesso avvenuto soli 12 giorni prima (e che non si trovava non certamente in fase colliquativa), mentre il secondo riguarda un decesso di un soggetto di 43 anni ed avvenuto “soli” 41 giorni prima in circostanze fattuali che ne hanno in qualche modo favorito la conservazione (in specie la bassa temperatura);
- la ricerca autoptica deve necessariamente avere ad oggetto non solo l'individuazione del virus, ma anche della malattia che ne è derivata, essendo l'una senza l'altra incapace di condurre ad risultato utile per il giudizio (si pensi ai portatori asintomatici del virus). La mera “bassa” possibilità di rinvenire ciascun dei due dati produce effettivi esponenzialmente negativi in ordine alla possibilità di rinvenire entrambi. Su questo passaggio il perito concorda con il ct di parte;
- allo stesso modo il perito conviene con il ct di parte in merito alla estrema difficoltà, se non impossibilità, di procedere fruttuosamente all'esame immunoistochimico, posto che lo stesso avviene mediante l'utilizzo di ricettori capaci di funzionare in presenza tessuti e di strutture organiche che siano in qualche modo “integre”, circostanza all'evidenza improbabile da riscontrare in presenza di cadaveri che si trovano in avanzato stato di decomposizione in quanto già nella fase colliquativa. In cui tutti i tessuti si trovano in uno stato di disfacimento e di alterazione strutturale

In altri termini, sulla base delle argomentazioni svolte, è oltremodo concreto il rischio che l'estumulazione dei corpi finalizzata all'esame autoptico non conduca a nessun tipo di risultato utile o che, comunque, lo possa fare con una eventualità che non è capace di superare la mera possibilità, correttamente qualificabile come “bassa”. Non esiste una legge scientifica capace di superare il convincimento raggiunto, anzi, le conoscenze scientifiche disponibili, applicate al caso di specie - in cui occorre fare conto del lungo periodo trascorso dalla inumazione, della età dei defunti, delle loro condizioni cliniche, dell'estate trascorsa e, comunque, delle alte temperature che hanno caratterizzato il periodo trascorso dalla sepoltura - depongono maggiormente in tal senso.

Pare evidente allora che il rischio prospettato - che ben può essere assunto in altri procedimenti - non può essere corso e assunto in quello presente, se non a costo di mettere irrazionalmente in pericolo, o addirittura ledere definitivamente, i valori e i principi richiamati e di trasformare il processo penale in uno strumento sproporzionato rispetto al fine perseguito se non, addirittura, dannoso per la collettività e per l'indagato (sotto tale ultimo aspetto si veda anche *infra*).

In senso contrario non può sostenersi che così ragionando si impedirebbe l'acquisizione di fondamentali elementi di prova per l'accertamento della penale responsabilità, posto che, come indicato dal perito, detta possibilità è insita nella esperibilità degli accertamenti autoptici o dei tamponi nasofaringei su “cadavere fresco” o comunque su cadaveri che si trovino in uno stato di decomposizione con minime alterazioni putrefattive.

È per le ragioni sopra compiutamente esposte che non si ritiene esperibile l'estumulazione dei corpi e il successivo esame autoptico già solo in considerazione del razionale bilanciamento dei valori in gioco.

Sotto il profilo sub 2, si osserva che, ammesso e non concesso, che l'accertamento autoptico conduca all'esito sperato dall'accusa, si nutrono ragionevoli dubbi circa l'utilità e la concluzione rispetto all'accertamento delle responsabilità penale degli indagati in quanto:

- Sul piano della materialità si profila come assai difficoltoso l'accertamento della riferibilità causale (in termini di causa o concausa) dell'evento morte delle persone offesa all'infezione da

- Covid19 secondo una legge scientifica di copertura di natura universale o solo probabilistica in senso statistico secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010). Sotto tale aspetto vanno evidenziate le considerazioni del perito il quale non ha esitato nel mettere in luce: i) “le non trascurabili difficoltà in ordine tanto alla diagnosi di infezione da SARS-CoV2 che a quella di effettivo sviluppo di malattia ad essa correlata, nonché al collegamento etiologico tra quest’ultima e l’exitus”; ii) le croniche patologie da cui erano affetti i defunti, circostanza che complica ulteriormente il giudizio relativo all’accertamento della causalità materiale;
- anche a voler sostenere la possibilità di accertare i decorsi causali nei termini indicati, occorrerebbe accertare che l’insorgere della infezione sia da attribuire proprio alla condotta degli indagati che, per negligenza, imprudenza o imperizia abbiano in qualche modo violato le regole cautelari scritte o non scritte - da individuare puntualmente alla luce della miglior scienza ed esperienza dell’epoca- e, in particolare, quelle poste dalla legislazione emergenziale adottata proprio per impedire la diffusione SARS-CoV2 o della malattia COVID-19;
 - particolarmente difficoltoso, poi, si prospetta il giudizio dell’evitabilità altrimenti dell’evento secondo gli standard probatori richiesti dall’accertamento penale;
 - oltremodo complesso, infine, l’accertamento del profilo soggettivo della colpa parametrato all’*homo eiusdem conditionis et professionis*, tenendo a mente la condizione di emergenza in cui era caduto l’intero sistema sanitario italiano che, tra i primi nel mondo, stava combattendo una epidemia - che si sarebbe trasformata in una pandemia - cercando di trovare non solo rimedi e cure per una malattia ignota alla comunità scientifica, ma anche efficaci sistemi per arginare la diffusione del Virus responsabile della stessa, e sostanzialmente sconosciuto anche ai massimi esperti della materia; per queste ragioni si prospetta ugualmente assai pericoloso il giudizio positivo relativo alla all’esigibilità della condotta doverosa da parte degli indagati.

In definitiva, dalle considerazioni testé svolte si trae ulteriore conferma, seppur attinente a diverso ed autonomo profilo rispetto a quello indicato sub 1), dell’inesperibilità dell’accertamento autoptico richiesto in ragione della sua concreta utilità, atteso che lo stesso, sotto il profilo prettamente penalistico si profila, con altro grado di probabilità, quantomeno inconcludente ai fini della affermazione della penale responsabilità degli indagati.

In altri termini, al giudizio di irrazionalità conseguente al giudizio di bilanciamento dei valori in gioco e confliggenti tra loro, si aggiunge quello della probabile inconcludenza rispetto all’accertamento della penale responsabilità degli indagati che verrebbero così inutilmente sottoposti ad un’estenuante indagine lesiva del fondamentale diritto alla ragionevole durata del processo, come correttamente interpretato dalla giurisprudenza delle Corti superiori, nazionali ed europee.

Queste conclusioni non mutano rispetto alla prospettata esigenza del PM di procedere alla raccolta delle prove necessari per la formulazione di un eventuale accusa per epidemia colposa.

Per queste ragioni la richiesta di incidente probatorio deve essere rigettata con conseguente immediata restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

P. Q. M.

Visto l’art. 398 c.p.p.

Rigetta la richiesta di incidente probatorio.

Dispone l’immediata restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Così deciso in Reggio Emilia il 15 settembre 2020

Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Andrea Rat